

CONVENZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE

PREDISPOSIZIONE PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA DI SANT'OMERO CAPOLUOGO

L'anno duemiladiciassette, addì del mese di in Sant'Omero, presso la sede comunale,

TRA

L'Amministrazione Comunale di Sant'Omero, titolare del codice fiscale n. 82002660676 e partita IVA n. 00523850675, rappresentata da, nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica - LL.PP. e di rappresentate della stessa ex art. 107 comma 3 e art. 109 comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, in esecuzione della determinazione n. dell'Area Tecnica in data,

E

L'Arch./Ing., titolare del codice fiscale n. e partita IVA n., nato a il, residente a in via, con studio in, via n., iscritto all'ordine degli della provincia di al numero,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

L'Amministrazione Comunale di Sant'Omero, nella persona del Responsabile dell'Area Tecnica - LL.PP.

AFFIDA

Al professionista Arch./Ing. l'incarico professionale per la predisposizione delle pratiche di prevenzione incendi relative ai lavori messa in sicurezza dell'edificio sede della Scuola Media di Sant'omero Capoluogo, ai seguenti patti e condizioni.

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico di cui alla presente convenzione consiste nella predisposizione delle pratiche di prevenzione incendi relative ai lavori di messa in sicurezza dell'edificio sede della scuola media di Sant'Omero capoluogo, finalizzata all'ottenimento dell'esame progetto e della SCIA finale, per un importo complessivo presunto dell'opera di € 384.798,00, così come previsto dagli artt. 23, 24 e 31 del D.Lgs. 50/2016.

Tale somma stimata rappresenta l'importo massimo entro cui operare, mentre l'importo definitivo sarà quello derivante dal progetto esecutivo.

La prestazione professionale dovrà essere eseguita nel pieno rispetto delle norme del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», del Regolamento di esecuzione ed attuazione emanato con DPR n. 207 del 5 ottobre 2010, del capitolato generale di appalto adottato con D.M. 19.4.2000, n. 145.

ART. 2 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

Sia nello studio, che nella compilazione, gli elaborati dovranno essere sviluppati in tutti i particolari ed allegati, giuste le norme del Regolamento di attuazione della codice dei contratti pubblici, approvato DPR n. 207 del 5 ottobre 2010, per quanto rimasto in vigore, e in conformità del D.Lgs. 50/2016 e in particolare alle definizioni di cui all'art. 23 di detto D.Lgs..

L'affidatario dovrà assistere l'Amministrazione nelle fasi di acquisizione di pareri, concerti, nulla osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, delle occupazioni ed espropri delle aree, essendo a carico dell'affidatario tutte le attività e le dichiarazioni da rendere ai sensi di legge per il conseguimento degli atti di assenso comunque denominati.

L'affidatario si impegna ad attenersi alle direttive impartite con qualsiasi mezzo da parte del Responsabile del procedimento, anche dopo la consegna degli elaborati.

In ogni momento l'Amministrazione può richiedere informazioni, visionare, verificare lo stato e il contenuto della documentazione.

ART. 3 – ONORARIO

Il corrispettivo per le prestazioni professionali di cui alla presente convenzione ammonta ad € comprensivo di compenso e spese, oltre IVA e CNPAI ALP, al netto del rimborso di bolli e diritti. Detto corrispettivo è stato calcolato in base al D.M. Giustizia 17 giugno 2016, applicando su onorari tabellari e spese una riduzione del %, come da offerta dell'incaricato.

Eventuali prestazioni aggiuntive e/o modificative che dovessero essere richieste dall'Amministrazione saranno assoggettate allo stesso ribasso offerto.

L'importo del compenso dovuto è soggetto alle limitazioni dettate dall'ente finanziatore (D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128).

In caso di mancato finanziamento dell'intervento per qualsiasi motivo, l'affidatario non potrà vantare alcun compenso, rimborso o diritto di sorta.

ART. 4 – TEMPI DI CONSEGNA – DOCUMENTAZIONE

La documentazione progettuale dovrà essere consegnata al Comune entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Qualora la presentazione degli elaborati dovesse essere ritardata oltre il termine stabilito, salvo proroghe che potranno essere concesse per giustificati motivi, sarà applicata una penale di importo pari **all'uno per mille** del corrispettivo professionale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal compenso spettante.

Ove il ritardo superi la durata di giorni dieci, l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto e ad ogni azione per il risarcimento dei danni subiti.

Tutta la documentazione di cui verrà in possesso il professionista per l'espletamento delle attività previste nella presente convenzione, resta di piena ed esclusiva proprietà dell'Amministrazione.

Le presenti disposizioni sulla proprietà della documentazione rimarranno in vigore anche dopo la scadenza o la cessazione, per qualsiasi motivo, del presente contratto.

ART. 5 – PAGAMENTO DEI COMPENSI

La liquidazione delle competenze è stabilita nel modo seguente:

- Redazione elaborati per esame progetto entro 60 giorni dal rilascio del parere da parte del Comando VVF;
- Saldo entro 90 giorni dal completamento della prestazione.

Il pagamento dei relativi importi è subordinato al finanziamento ed è vincolato alle modalità e ai tempi di erogazione da parte dell'ente finanziatore (D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128).

ART. 6 - RESPONSABILITÀ

Il professionista, per l'incarico conferito, dichiara:

- di essere a perfetta conoscenza delle attività, dei luoghi e di quant'altro disciplinato nella presente convenzione e prende atto degli adempimenti da svolgere;
- di essere edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo per cui non potranno sollevare eccezioni per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dello svolgimento delle attività;
- che non potrà vantare diritto alcuno nei confronti dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità in caso di infortunio che potesse accadere allo stesso o ad eventuali collaboratori nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione ;
- di essere in ogni caso responsabile di ogni disposizione impartita nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione, compreso tutti i rapporti che intercorreranno eventualmente con terzi.
- Di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione non è responsabile delle scelte tecniche progettuali per le quali è solo ed unico responsabile l'affidatario.

L'Amministrazione non è, altresì, responsabile degli impegni assunti nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione, né degli effetti da loro prodotti, compresi tutti i rapporti che intercorrono eventualmente con terzi, nonché di ogni rapporto contrattuale posto in essere dall'affidatario e da contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti.

L'affidatario risponde altresì dei danni arrecati a terzi per imperizia, imprudenza o negligenza sua o di altro personale da lui incaricato dell'espletamento del presente incarico.

L'affidatario, sarà totalmente responsabile di eventuali omissioni e/o errori, così come definiti dall'art. 106, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, che in qualsiasi momento si dovessero evidenziare pregiudicando in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, anche se il progetto stesso risultasse regolarmente approvato dall'Amministrazione Comunale e fosse munito di ogni eventuale parere, nulla-osta, autorizzazione, ecc. da parte degli organi competenti.

Salvo espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione, l'affidatario si impegna a non usare e/o divulgare i documenti e ogni altro dato a lui fornito o derivato dall'attività svolta, se non per i fini e limitatamente allo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione.

ART. 7 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'incarico professionale. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni

pagamento all'affidatario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 8 - RISOLUZIONE - CONTROVERSIE

L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avrà diritto al compenso per la prestazione svolta al momento della dispensa e al rimborso delle spese sostenute con esclusione di indennizzi di qualsiasi natura.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto, previa diffida scritta, nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- 1) Ritardo nella consegna degli elaborati superiore a 10 giorni dal termine previsto ai precedenti articoli;
- 2) Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella redazione degli elaborati e/o della conduzione dell'incarico;
- 3) Qualora l'incaricato non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico professionale oggetto d'affidamento;

Parimenti, le parti concordano che l'Ente possa assegnare all'affidatario un termine essenziale per l'adempimento di una qualunque delle obbligazioni contrattuali dedotte nel presente contratto.

È esclusa la competenza arbitrale e le controversie che dovesse insorgere relativamente all'interpretazione del presente contratto, ove non vengano definite in via transattiva, saranno deferite all'autorità giudiziaria competente.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

Le parti dichiarano di voler stipulare il presente disciplinare sotto forma di scrittura privata non autenticata, e pertanto, trattandosi di prestazione soggetta ad IVA, di assoggettarla a registrazione soltanto in caso d'uso (ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con D.P.R. 26.4.1986 n. 131) e che le spese di registrazione saranno a carico della parte che farà richiesta di tale formalità, mentre le spese relative ai bolli sono carico dell'affidatario.

Ai fini del presente contratto, l'Affidatario elegge il proprio domicilio legale presso lo studio in via n. nel comune di, e-mail:, pec..... e dichiara di non trovarsi in alcuna condizione d'incompatibilità per l'espletamento del mandato professionale ricevuto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Professionista

per il Comune di Sant'Omero

.....

.....